



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Pres. Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
- Dott. Paolo GZINDANI - Consigliere -
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

Oggetto
 Prestazione professionale -
 Domanda di compensi
 ex contractu
 o indennizzo ex 2041 c.c.

R.G.N. 10203/03

14673/03

Cron. 20702

Rep. 6556

Ud.19/09/07

20702/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COSSU MICHELE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA
 LARGO DELLA GANCIA 1, presso l'avvocato REMO ROSCIONI,
 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
 al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ULA TIRSO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 14673/03 proposto da:

COMUNE DI ULA TIRSO (OR), in persona del Sindaco pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO
 TRIESTE 123, presso l'Avvocato ANTONELLI ROBERTO,

2007
1245



rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO MARIA MELONI,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COSSU MICHELE ANGELO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 141/02 della Corte d'Appello di
CAGLIARI, depositata il 24/04/02 ;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2007 dal Consigliere Dott. Mario
Rosario MORELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni SCHIAVON, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.

Fatto e diritto

_ 1. L'Ingegnere Michele A.Cossu ricorre per Cassa-
zione avverso la sentenza ⁱⁿ data 24 aprile 2002 della
Corte di Cagliari che ha respinto il gravame da lui
proposto avverso la sentenza di primo grado, di revoca
del decreto con il quale il Presidente del Tribunale di
Oristano aveva, su sua richiesta, ingiunto al Comune di
Ulà Tirso di pagargli la somma di lire 52.606.103, per
compensi professionali relativi ad eseguiti lavori di



progettazione di una strada vicinale; e dichiarata, altresì, inammissibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, subordinatamente da lui formulata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal Comune.

Resiste l'Amministrazione intimata, con proposizione anche di ricorso incidentale condizionato.

_ 2. I due ricorsi, in quanto rivolti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art 335 c.p.c.

_ 3. Con il primo dei quattro motivi, di cui si compone l'impugnazione principale, il Cossu - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 ss cod. civ. e vizi di motivazione - critica la Corte territoriale per aver erroneamente, a suo avviso, ritenuto, nella specie "insussistente l'obbligazione originata dal contratto di prestazione d'opera professionale per mancanza della prova in ordine alla effettiva conclusione dello stesso nella prescritta forma scritta " (In realtà la Corte di merito sembra, non esattamente, presupporre anche la necessità all'uopo, dell' atto pubblico, ma sul punto non vi è censura).

Sostiene unicamente invero il ricorrente che, viceversa, dai "diversi atti consacrati in forma pubbli-



ca" prodotti in causa emergerebbe un "comportamento delle parti, e segnatamente del Comune, diretto ad una chiara manifestazione di volontà nel senso della stipula dell'atto negoziale".

Ed aggiunge che, "ove pur i contatti intercorsi tra le parti non fossero tali da aver determinato la conclusione del contratto, essi configurerebbero, comunque, delle trattative giunte ad un punto tale di sviluppo da ingenerare un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto", per cui l'amministrazione recedente sarebbe tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte per sua responsabilità precontrattuale.

_ 3-bis. La doglianza così formulata è in ogni sua parte manifestamente però inammissibile:

- quanto alla prospettazione di sussistenza di un contratto concluso per *facta od acta concludentia*, perché - anche a prescindere dalla non idoneità di tale tesi a scalfire il principio di necessità della forma scritta per la conclusione di contratti con la P.A. (cfr per tutte Cass. n.15325/2001) - la censura è assolutamente carente, comunque, del requisito dell'autosufficienza, non essendo in ricorso neppure indicato alcuno degli "atti" che si assumono espressivi della volontà negoziale del Comune;



- e, quanto alla prospettazione (subordinata) di una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, perché trattasi di questione solo per la prima volta adombrata in causa e appunto inammissibile per il profilo della sua novità.

_ 4. Il successivo secondo motivo dell'impugnazione del Cossu è, a sua volta, diretto a censurare il denegato accoglimento della domanda ex. art. 2041 c.c., per ritenuta sua novità rispetto a quella (ex contractu) formulata in via monitoria.

Anche tale censura è però infondata.

La tesi del ricorrente - per cui la sua domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. cit. fosse in realtà tempestiva, perché proposta (in sede di opposizione al decreto ingiuntivo) "prima della rimessione della causa al Collegio" - muove infatti dall'erroneo presupposto che, in detta fase, l'art 184 c.p.c. (nel testo previgente alla novella del 1990) consentisse la proposizione di "domande nuove" (come non si contesta che sia la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. rispetto a quella di corresponsione di compensi contrattuali).

Vero è però, in contrario, che ciò che l'art. 184 c.p.c. cit consentiva alla parte era la "mera modifica", o c.d. *emendatio*, della domanda originaria - nel



senso della possibile sua rettifica (ma sempre) con riguardo al medesimo *petitum* e alla medesima sua *causa petendi* - e non già anche la *mutatio* (invece vietata) di tal *petitum* o *causa petendi*, configurante domanda nuova, per ciò preclusa in corso di causa, salvo accettazione (che nella specie però non v'è stata) del contraddittorio, in ordine della stessa, da parte del convenuto (cfr in tema, per tutte, Cass. n.4007/06): come anche sul punto, correttamente, quindi ritenuto dalla Corte di Cagliari.

_ 5. I residui terzo e quarto motivo sono, infine, parimenti inammissibili:

il primo, per la notoria non censurabilità della statuizione sulle spese per il profilo della non disposta loro compensazione tra le parti; ed il secondo, per difetto di autosufficienza, risolvendosi esso - con vuota clausola di stile - nell'affermazione di ribadita "ineccepibilità dell'atto di appello" a suo tempo proposto contro la sentenza di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo.

_ 6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.

_ 7. Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale del Comune.

-8. La peculiarità della fattispecie giustifica la



compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Spese compensate.

In Roma, 19 settembre 2007

Il Consigliere estensore

Mario Rosario Morelli

Il Presidente

Alessandro Crisculo

IL CANCELLIERE

Rosalia Scilo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

2017 2007

IL CANCELLIERE